

In sintesi

IL TRASFERIMENTO

Le eccedenze di Rol generate da una società aderente al consolidato fiscale, non trasferite alla *fiscal unit* per “incapienza” di interessi passivi di gruppo, potrebbero essere ancora trasferibili al consolidato nei periodi d'imposta successivi, diversamente dal caso in cui il mancato trasferimento dipenda da una scelta del contribuente

IL VINCOLO

Secondo un risalente orientamento dell'agenzia delle Entrate (circolare 19/E/2009), se una società decide di non attribuire al consolidato il proprio Rol, o non sia possibile trasferirlo per “incapienza” di interessi passivi di gruppo, questo non sarebbe più trasferibile alla *fiscal unit* nei successivi periodi d'imposta.

LE MOTIVAZIONI

La ratio della preclusione sembrerebbe da individuare nel contrasto ai possibili arbitraggi che il contribuente avrebbe potuto perpetrare applicando il cosiddetto consolidato virtuale. A partire dal 2016, dunque, per effetto della sua abrogazione, sembrerebbe essere venuto meno il relativo presupposto.

LA VIA D'USCITA

Sarebbe auspicabile che l'agenzia delle Entrate rivedesse la propria interpretazione restrittiva sul caso in cui il mancato trasferimento del Rol non sia frutto di una scelta discrezionale del contribuente. Questo darebbe certezze ai contribuenti e servirebbe a prevenire potenziali contenziosi futuri.